

Legge regionale 08 agosto 2000 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, a chilometro zero, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.**

**Art. 2**

*(Tipologia di prodotti) (9)*

1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nella preparazione dei pasti utilizzano almeno una delle seguenti tipologie di prodotti:

**a)** produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

**a bis)** prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 2022, n. 61 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta);

**b)** prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>), inseriti nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

**c)** prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) o STG (specialità tradizionale garantita) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il cui ambito geografico di produzione è compreso, anche in parte, nel territorio regionale;

**d)** prodotti che hanno ottenuto la concessione del marchio AQUA di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e

alimentari di qualità);

**e)** prodotti agricoli degli operatori dell'agricoltura sociale iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2.

(10)

Note:

**1** Comma 3 interpretato da art. 7, comma 34, L. R. 23/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 1, L. R. 2/2018

**2** Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 17/2006

**3** Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 25/2007

**4** Parole sostituite al comma 1 bis da art. 3, comma 64, L. R. 17/2008

**5** Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 4/2010

**6** Comma 1 bis abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 4/2010

**7** Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 3, L. R. 4/2010

**8** Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 4, L. R. 4/2010

**9** Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 2/2018

**10** Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 33, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.